



**CITTÀ DI ALMENNO SAN SALVATORE**

Provincia di Bergamo

☎ 035/6320211

Piazza San Salvatore 11

C. F. 00533860169

---

SETTORE 3 – GESTIONE DEL TERRITORIO

# **Disciplina per la circolazione nella zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) di Via Cimaer**

## INDICE

<b>Articolo 1</b>	
Oggetto del regolamento	pag. 3
<b>Articolo 2</b>	
Disposizioni generali per l'accesso e la circolazione nella Z.T.L.	pag. 3
<b>Articolo 3</b>	
Permessi triennali	pag. 3
<b>Articolo 4</b>	
Permessi temporanei	pag. 3
<b>Articolo 5</b>	
Richiesta dei permessi. Modulistica	pag. 4
<b>Articolo 6</b>	
Prescrizioni comuni per i titolari di permesso	pag. 4
<b>Articolo 7</b>	
Accesso alle Z.T.L. senza necessità del permesso	pag. 4
<b>Articolo 8</b>	
Sistema elettronico di accesso	pag. 5
<b>Articolo 9</b>	
Sanzioni	pag. 5
<b>Articolo 10</b>	
Disposizioni finali e transitorie	pag. 5

## **Articolo 1 Oggetto del regolamento**

Il presente dettato disciplina la circolazione nella Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) istituita in Via Cimaer con deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 7 comma 9 del Codice della Strada, D.Lgs. 30/04/1992, nr. 285.

## **Articolo 2 Disposizioni generali per l'accesso e la circolazione nella Z.T.L.**

Possono accedere alla Z.T.L. di Via Cimaer i seguenti soggetti purché muniti di regolare e vigente patente di guida, ed è consentito per i soggetti di cui ai successivi articoli e comunque con veicoli con massa a pieno carico non superiore a 35 ql.

1. Residenti in via Cimaer all'interno della zona interessata;
2. Parenti di primo grado e coniugi dei residenti in via Cimaer all'interno della zona interessata;
3. I proprietari, locatari e conduttori di unità immobiliari/terreni/posti auto accessibili della zona interessata;
4. Parenti di primo grado e coniugi dei soggetti di cui al punto 3;
5. Altri soggetti con esigenze documentabili secondo quanto stabilito dall'art. 4;

Accede alla Z.T.L. chi è in possesso di permesso quinquennale o permesso temporaneo, secondo le seguenti disposizioni:

- la Z.T.L. è attiva tutti i giorni lavorativi (da lunedì a sabato compreso) nella fascia oraria 08:00/10:00 – 12:00/00:00 e nei giorni festivi 0-24.
- Il permesso consiste in un permesso esplicito rilasciato ai sensi dell'art. 5.
- All'interno della Z.T.L. vigono le norme di circolazione del Codice della Strada.
- La velocità massima dei veicoli all'interno della Z.T.L. è di 20 km/h.
- Il transito è sempre concesso ai motoveicoli e velocipedi;

## **Articolo 3 Permessi triennali**

Il permesso con validità triennale è rilasciato con le limitazioni previste dall'art. 2 ed ai soggetti aventi i requisiti di cui ai punti 1,2 e 3 del precedente art.2;

## **Articolo 4 Permessi temporanei**

Il permesso temporaneo è rilasciato con le limitazioni previste dall'art. 2 ed ai soggetti aventi i requisiti di cui al punto 5 del precedente art.2

Il permesso con validità temporanea, di durata correlata alle necessità rappresentate dal richiedente, è rilasciato alle seguenti condizioni:

- Ai soggetti che devono accedere per le esecuzioni, presso proprietà private all'interno della Z.T.L., di lavori, riparazioni compresi i mezzi d'opera e macchine operatrici, comunque nei limiti di peso di cui all'art. 2.
- Ai soggetti che devono accedere per le esecuzioni di traslochi, scarico di materiali di notevole volume o dimensioni, comunque sempre nei limiti di peso di cui all'art. 2;
- Ai soggetti che devono accedere ai quali siano state rilasciate occupazioni di suolo pubblico su aree poste all'interno delle Z.T.L., comunque sempre nei limiti di peso di cui all'art. 2;

- Ai soggetti fornitori di sostanze deperibili per le quali è necessario il mantenimento di una determinata temperatura e/o di particolari condizioni igieniche;
- Ai soggetti che devono accedere all'area della Z.T.L. per svolgere servizi assistenziali alla persona, anche di minori;
- Ai soggetti che devono accedere con particolari necessità da valutare secondo l'insindacabile giudizio dell'Ufficio di Polizia Locale;

### **Articolo 5 Richiesta dei permessi. Modulistica**

1. Per ottenere i permessi triennali o temporanei è rivolta istanza, su apposito modulo, all'Ufficio di Polizia Locale, previa verifica dell'esistenza dei presupposti di cui agli articoli 2, 3 e 4;
2. Le istanze incomplete possono essere regolarizzate entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, la pratica viene archiviata;
3. Il permesso è rilasciato dall'Ufficio di Polizia Locale entro 30 giorni dalla richiesta e dalla data del rilascio decorrono i termini di validità. L'Ufficio di Polizia Locale si occuperà di conseguenza dell'implementazione della withelist collegata al commutatore telefonico per il funzionamento del dissuasore mobile;
4. Il permesso contiene le seguenti informazioni:
  - a Le generalità del titolare del permesso
  - b la data di scadenza;
  - c le eventuali prescrizioni.
5. Il rinnovo tacito non è consentito. Alla scadenza del permesso dovrà essere richiesto uno nuovo;
6. È istituito un registro informatico su cui annotare i permessi rilasciati.

### **Articolo 6**

#### **Prescrizioni comuni per i titolari di permesso**

1. Il titolare del permesso comunica all'Ufficio di Polizia Locale ogni mutamento delle situazioni di fatto e di diritto che hanno costituito il presupposto per il rilascio del permesso.
2. Il decadere dei requisiti utili all'acquisizione del permesso ne inficia automaticamente la validità. Il permesso è revocato d'ufficio qualora la decadenza sia accertata dal medesimo.

### **Articolo 7**

#### **Accesso alla Z.T.L. senza necessità del permesso**

I sottoelencati soggetti sono autorizzati, senza l'acquisizione del permesso di cui all'art.5, a transitare e sostare, per motivate esigenze di servizio nella Z.T.L.;

1. veicoli di soccorso, di polizia, delle forze armate, dei vigili del fuoco e degli istituti di vigilanza privata;
2. veicoli per la protezione civile, della guardia medica, di associazioni di volontariato che effettuano servizio di assistenza sanitaria, sociale o infermieristica all'interno della Z.T.L.;
3. veicoli condotti da soggetti incaricati dall'amministrazione comunale di effettuare servizi per conto della stessa;
4. autofunebri e veicoli addetti al trasporto di addobbi floreali per funerali;
5. veicoli e mezzi d'opera dei servizi tecnologici pubblici o necessari all'espletamento di servizi di pubblico interesse;
6. veicoli delle Poste Italiane e delle ditte che effettuano il recapito di prodotti postali per conto delle Poste Italiane;

Tali soggetti comunicheranno con semplice e-mail all'indirizzo di posta non certificata [polizia@comune.almenno-san-salvatore.bg.it](mailto:polizia@comune.almenno-san-salvatore.bg.it) il numero di telefono del soggetto autorizzato che verrà inserito nella withelist di cui all'art.3

## **Articolo 8 Sistema elettronico di accesso**

I varchi della Z.T.L. sono presidiati da appositi dissuasori mobile il cui funzionamento è programmato in funzione degli orari e dei permessi.

Al titolare del permesso triennale o temporaneo e/o ai soggetti di cui al precedente art.8 l'accesso è garantito mediante chiamata telefonica "chiusa" da comporre nelle vicinanze del dissuasore. (è fondamentale comunicare tempestivamente all'Ufficio di Polizia Locale eventuali modifiche del proprio numero telefonico);

Nel caso in cui il soggetto titolare del permesso triennale o temporaneo **abbia compiuto i 75 anni** di età è data facoltà di accedere mediante l'attivazione di un telecomando fornito dall'Amministrazione Comunale previo versamento di un deposito cauzionale pari ad € 100,00;

Lo smarrimento e/o la rottura del telecomando dovranno essere comunicati all'Ufficio di Polizia Locale. Eventualmente, previa richiesta, un nuovo telecomando potrà essere consegnato al soggetto titolare a fronte dell'escussione della cauzione prestata ed alla presentazione di una nuova cauzione di € 100,00;

Il furto del telecomando comporta la denuncia del fatto all'autorità competente. Successivamente alla denuncia potrà essere richiesto gratuitamente un nuovo telecomando.

La tipologia di accesso (mediante telefonata o telecomando) è annotata nel registro di cui all'art. 5, c. 7.

Ai soggetti elencati all'art.8, previa richiesta potrà essere consegnato n.1 telecomando per tipologia di soggetto.

L'ufficio Gestione del Territorio, che ha curato l'installazione del dissuasore mobile, si occuperà della manutenzione e del perfetto funzionamento del sistema nonché di fornire tempestivamente l'Ufficio di Polizia Locale dei necessari telecomandi.

## **Articolo 9 Sanzioni**

Le sanzioni per le violazioni al presente regolamento non contemplate nel vigente Codice della Strada e normative ad esso collegate, sono sanzionate con la somma da € 25,00 a € 500,00 con la procedura prevista dall'art. 16 e seguenti della Legge 689/81.

## **Articolo 10 Disposizioni finali e transitorie**

La presente disciplina entra in vigore a partire dalla data di esecutività della Deliberazione di Giunta Comunale e rimarrà vigente sino al 29 luglio 2024. Al termine, operate le eventuali correzioni la presente disciplina verrà implementata in apposito Regolamento ed approvato dal Consiglio Comunale;

Sono abrogate tutte le precedenti norme/discipline/ordinanze che regolano la materia relativa alla circolazione e sosta nella Via Cimaer;

Almenno San Salvatore, gennaio 2023